



Cooperativa
BIOS Soc. a r.l.
Valle del Cervaro

Via Nazionale delle Puglie – 83030 SAVIGNANO IRPINO (AV)
P.IVA 02114980648 – Capitale Sociale € 7.800 – CCIAA di Avellino n°25949/1998 – Prefettura di Avellino n°210

DISCIPLINARE DI ALLEVAMENTO-ALIMENTAZIONE MACELLAZIONE

degli animali produttori di carni vendute nel proprio punto vendita.

Articolo 1

Nella macelleria della Cooperativa BIOS vengono commercializzate carni fresche prodotte solo dalla macellazione di animali allevati dai soci.

Articolo 2

Gli animali, per poter essere macellati dalla Cooperativa BIOS, devono provenire da :

- **Specie bovina** : solo bovini nati in aziende zootecniche dei soci. I soci entro 30 giorni dalla nascita dei vitelli devono comunicare alla Cooperativa il sesso, la razza e la marca auricolare applicata.
- **Specie suina** : solo suini nati nel territorio nazionale che hanno soggiornato presso le aziende dei soci, per un periodo di almeno cinque mesi. L'acquisto dei suinetti da parte dei soci (periodo, numero e razza) deve essere preventivamente concordato con il Presidente e gli esperti tecnici della Cooperativa.
- **Specie ovi-caprina** : solo agnelli e capretti nati in aziende zootecniche dei soci: I soci devono comunicare alla Cooperativa la nascita e la disponibilità di agnelli e capretti. Potranno essere macellati per la Cooperativa soltanto gli animali a cui è stato effettuato il tatuaggio del codice aziendale all'orecchio sinistro.

Sono esclusi dalla macellazione per la Cooperativa BIOS tutti gli animali la cui provenienza è diversa da quanto elencato in questo articolo.

Articolo 3

Tutti gli animali, per poter essere macellati dalla Cooperativa BIOS, devono provenire da allevamenti dei soci :

- Ufficialmente indenni da TBC (bovini);
- Ufficialmente indenni da BR (bovini e ovi-caprini);
- Indenni da LEB (bovini);
- Esenti da malattie infettive soggette a denuncie (suini):

Sono esclusi dalla macellazione della Cooperativa BIOS tutti gli animali provenienti da allevamenti dei soci sottoposti a provvedimenti sanitari previsti dal regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 4

Tutti gli allevamenti dei soci, per poter fornire gli animali da macellare alla Cooperativa BIOS, devono tenere un registro contenente relativamente all'acquisto, alle detenzioni o alle somministrazioni dei Medicinali Veterinari alme ne le seguenti indicazioni :

- Data;
- Identificazione del Medicinale Veterinari;
- Quantità;
- Nome e indirizzo del fornitore del Medicinale;
- Identificazione degli animali sottoposti a trattamento;
- Date di inizio e fine trattamento.

Articolo 5

Gli animali delle specie bovina, suina e ovi-caprina le cui carni devono essere commercializzate dalla Cooperativa BIOS, devono essere alimentati solo ed esclusivamente con alimenti quali :

- Foraggi (paglia, fieno);
 - Sfarinati (semi di cereali e leguminose);
- prodotti direttamente nelle aziende dei soci.

Articolo 6

Gli animali, per essere macellati dalla cooperativa BIOS, devono avere :

- Bovini : età compresa tra 12 e 18 mesi;
- Suini : peso vivo compreso tra 130 e 180 Kg;
- Ovi-caprini : peso vivo compreso tra 10 e 15 Kg.

Il giorno di macellazione deve essere concordato preventivamente con il Presidente, tenendo conto delle esigenze della macelleria.

Articolo 7

Le carni, prima di essere ammesse al consumo, devono aver subito un processo di frollatura della durata di almeno :

- Bovini : 5 giorni;
- Suini : 48 ore;
- Ovi-caprini : 36 ore.

Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci in data 27 Aprile 2000.